

## **Cass. civ. sez. VI, del 29 luglio 2014 n. 17160**

In ogni caso, non guasta rammentare il costante orientamento di codesta Corte a proposito della interpretazione ed applicazione dell'art.17 dianzi menzionato, in termini tali che: "Ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

Nè l'assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall'avviso di mora a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (e in primo luogo dell'avviso di accertamento). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2021 del 11/02/2003; in termini analoghi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27005 del 21/12/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7393 del 13/07/1999; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4863 del 05/04/2002).

Alla stregua del predetto orientamento, neppure avrebbe potuto il giudice del merito attribuire rilievo (ai fini di causa) al fatto della sopravvenuta separazione fra i coniugi co-dichiaranti, circostanza che non avrebbe in nessun caso avuto effetto di esonerare la M dagli effetti della assunzione di responsabilità connessa alla modalità specifica della dichiarazione in tal modo resa e non avrebbe —d'altra parte- impedito alla M di fare valere autonomamente le proprie ragioni, a mezzo dell'impugnazione delle cartelle di pagamento.